

Pubblicato il 29/04/2019

Sent. n. 380/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 844 del 2013, proposto da [omissis], rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola Campana e Silvio Campana, domiciliato presso la Segreteria TAR in Bologna, via D'Azeglio, 54; contro Comune di San Giovanni in Marignano, non costituito in giudizio; per l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di demolizione ex art. 13 L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004 prot. emessa in data [omissis] dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Giovanni in Marignano nei confronti dell'odierno ricorrente per la realizzazione abusiva di un piazzale adibito a parcheggio e un tratto di strada asfaltata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Umberto Giovannini; nessuno presente per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, il proprietario di un'area sita nel comune di San Giovanni Marignano chiede l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione di demolizione ex art. 13 L.R. Emilia – Romagna n. 23 del 2004 emessa in data [omissis] dal comune di San Giovanni in Marignano nei suoi confronti. L'ordinanza ingiunge la demolizione di opere edilizie consistenti nella realizzazione di un piazzale per il parcheggio di autoveicoli di dimensioni m. 41,00 x m. 33,00 e di una strada asfaltata di m. 3,87 x m. 4,26. A sostegno del ricorso, il deducente rileva i seguenti motivi in diritto: Violazione lett. G 1 L.R. n. 31 del 2000 per non essere, gli interventi in oggetto, assoggettati al regime del previo rilascio del permesso di costruire; violazione art. 31 D. Lgs. n. 380 del 2001; violazione L.R. n. 15 del 2012; eccesso di potere per illogicità e violazione del principio dell'affidamento.

Il comune di San Giovanni Marignano, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla pubblica udienza del giorno 27 febbraio 2019, la causa è stata chiamata ed è stata quindi trattenuta per la decisione, come indicato nel verbale.

Il Collegio osserva che il ricorso non merita accoglimento.

La realizzazione sia del piazzale di considerevoli dimensioni sia del tratto di strada oggetto dell'ordinanza impugnata, costituiscono opere dirette a modificare in modo permanente il territorio

circostante e perciò necessitanti del previo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 (v. T.A.R. Campania –NA- sez. VIII, 10/3/2016 n. 1397).

Nella specie, inoltre, le suddette opere abusive sono state oggetto di precedente provvedimento ripristinatorio e di diniego di sanatoria; atti entrambi adottati dal comune di San Giovanni Marignano e citati nella ordinanza impugnata (v. provv. impugnato doc. n. 1 ric.).

Il lungo periodo intercorso tra la realizzazione delle opere abusive e l'attività repressiva posta in essere dal Comune, stante il carattere di illecito permanente dell'abuso edilizio, non è circostanza idonea a ingenerare, nell'autore delle opere abusive, alcun tipo di affidamento giuridicamente tutelato; né tale fatto può comportare un aggravio motivazionale del provvedimento sanzionatorio emesso dall'amministrazione comunale.

Pertanto, il ricorso è respinto.

Non si adotta alcuna statuizione sulle spese, non essendosi costituita in giudizio l'amministrazione comunale intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna, Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2019, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere, Estensore

Marco Morgantini, Consigliere

L'ESTENSORE

Umberto Giovannini

IL PRESIDENTE

Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO